



INDICE

Operazioni rilevanti: partenza rinviata per lo «spesometro» 1

La doppia soglia per le operazioni con o senza fattura	1
La nozione di operazioni rilevanti ai fini IVA	2
Regime monofase e contribuenti minimi	3

Opzione per la cedolare secca: tempi e adempimenti da rispettare 5

Due aliquote (21 o 19%) e imponibile senza sconti	5
Come si sceglie la cedolare secca	6
La scelta della tassa piatta per i contratti non soggetti a registrazione	6
Cedolare secca applicabile dal 2011	7
La comunicazione obbligatoria al conduttore	7
Nessun aumento per gli anni in cedolare secca	8
I modelli di comunicazione dell'opzione	8
Cedolare secca vincolata al periodo contrattuale	9

Cedolare secca: per gli acconti del 2011 prima scadenza entro il 6 luglio 10

Acconto tassa piatta su base previsionale	10
Imponibile della cedolare secca senza riduzioni	11
Coesistenza IRPEF e cedolare secca per i contratti in corso d'anno	11

Versamenti con il modello F24	11
Acconto per il 2011 nella misura dell'85%	12
Esempi di determinazione degli acconti	13
La riduzione dell'acconto IRPEF	13
Sanzione del 30% e ravvedimento per i tardivi o omessi versamenti	13
Obbligo d'iscrizione	14
Modalità di presentazione della domanda	14
Documentazione da produrre	15
Termini di presentazione della domanda	15
Competenza territoriale	15
Unicità della posizione contributiva	16
Aziende straniere	16

Gestione separata INPGI, comunicazione redditi 2010 solo online 18

Particolarità ed esclusioni	18
Modalità e termini di presentazione	18
Sanzioni	18
Rettifiche	18
Esempio di compilazione del modello RED-GS	19

Con il navigatore del professionista provate a sbagliarvi. Se ci riuscite.

B.Point Direzione Studio

La soluzione unica per gli adempimenti e gli incarichi professionali.

B.Point Direzione Studio. Da OSRA e il fisco, i protagonisti del software e dell'editoria.

OSRA
Gruppo Wolters Kluwer

OPERAZIONI RILEVANTI: PARTENZA RINVIATA PER LO «SPESOMETRO»

Tratto da "L'IVA n. 6/2011"
di Franco Ricca
Funzionario - Agenzia delle Entrate

L'ADEMPIMENTO

E' stata rinviata dal 1° maggio al 1° luglio 2011 la decorrenza della rilevazione delle operazioni senza obbligo di fattura, ai fini della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, in attesa dei chiarimenti ufficiali inerenti, in particolare, al presupposto della diversa soglia monetaria di rilevanza e alle operazioni non territoriali.

Riferimenti

- ▶ Agenzia delle Entrate, provvedimento 14 aprile 2011, prot. n. 2011/59327
- ▶ Agenzia delle Entrate, provvedimento 22 dicembre 2010
- ▶ D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 21

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/59327 del 14 aprile 2011, è stata differita al 1° luglio 2011 la data dalla quale occorre tenere conto, ai fini della comunicazione telematica istituita dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, delle «operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura».

Più precisamente, detto provvedimento, modificando il punto 2.5 del precedente provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22 dicembre 2010, ha prorogato dal 30 aprile 2011 al 30 giugno 2011 il termine della fase transitoria, nella quale, ai detti fini, non si tiene conto delle suddette operazioni.

Il differimento di due mesi dell'entrata a pieno regime del nuovo adempimento è stato disposto, come si legge nelle motivazioni dell'atto, «al fine di consentire i necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico», ma probabilmente anche per consentire la risoluzione delle questioni tuttora aperte¹. Al momento di andare in stampa, inoltre, si apprende che il Governo ha approvato un decreto-legge contenente misure per lo sviluppo, che prevede, tra l'altro, l'esclusione dell'obbligo di

comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 600/73.

La doppia soglia per le operazioni con o senza fattura

Tornando alla proroga, si coglie l'occasione per rimarcare un aspetto forse un po' trascurato, che a nostro avviso merita però attenzione anche perché non attiene soltanto alla fase transitoria: la portata dell'espressione «operazioni ... per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura».

Intendere correttamente il significato dell'espressione è rilevante non soltanto per delimitare il perimetro oggettivo dell'adempimento in questa fase (nonché con riferimento al periodo d'imposta 2010²), ma anche a regime, per individuare correttamente la soglia monetaria al superamento della quale scatta l'obbligo di comunicare l'operazione.

Il punto 2.1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 stabilisce, infatti, che per le operazioni «per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura» la soglia di rilevanza (3.000 euro al netto dell'IVA) è elevata a 3.600 euro al lordo dell'IVA applicata.

In tal modo si è realizzato l'allineamento dei valori, ma solo quando l'operazione è soggetta all'aliquota IVA ordinaria del 20%; quando invece l'operazione è soggetta ad aliquote inferiori, oppure è esente o non imponibile, assumere la soglia di 3.000 euro al netto dell'IVA prevista per le operazioni soggette a fatturazione, oppure quella di 3.600 euro al lordo dell'IVA prevista per le operazioni non soggette a fatturazione può risultare determinante ai fini della sussistenza o meno dell'obbligo. Da qui la rilevanza della questione.

L'articolo è svolto a titolo personale e non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

¹ Si vedano, ad esempio, le questioni emerse nel corso di un convegno dei produttori di software, segnalate su ItaliaOggi del 7 aprile 2011 (F. Giordano, «Fisco, tutte le risposte che servono», pag. 37).

² In base al punto 2.3, infatti, per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione (e la soglia di rilevanza è elevata a 25.000 euro).

Preliminarmente è opportuno sgombrare il campo da un equivoco, alimentato da semplificazioni eccessive, secondo cui la linea di demarcazione tracciata dall'espressione sopra riportata separerebbe, per usare locuzioni in voga, le operazioni business to business da una parte e quelle business to consumer dall'altra, cosicché fino al 30 giugno l'obbligo della comunicazione riguarderebbe soltanto le operazioni della prima categoria, mentre solo dal 1° luglio si allargherebbe a quelle poste in essere nei confronti di privati consumatori. Così evidentemente non è, in quanto il discrimine non è lo status del destinatario, bensì l'obbligo di emissione della fattura da parte del fornitore, per cui, qualora tale obbligo sussista, l'operazione di importo sopra soglia, anche nella fase transitoria, dovrà essere comunicata sebbene il cessionario o committente sia un privato consumatore (si pensi, per esempio, ad una prestazione professionale, soggetta a fatturazione obbligatoria).

Il riferimento fondamentale, dunque, è rappresentato dall'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che al primo comma elenca, appunto, le operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, ad esempio le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, ecc. Tale disposizione, tuttavia, prevede la non obbligatorietà della fattura «se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione», per cui può pacificamente affermarsi che qualora il cliente richieda la fattura (sia perché tenuto ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo, sia volontariamente per esigenze pro-prie), l'emissione del documento è obbligatoria e, letteralmente, si versa nella situazione che implica, ai fini della comunicazione telematica, l'adozione della soglia di 3.000 euro al netto dell'IVA, in base al provvedimento.

Dovrebbe quindi concludersi, per esempio, che il ristoratore che eroga una prestazione del valore complessivo di 3.410 euro (di cui 3.100 d'imponibile al 10% e 310 di IVA), non sia tenuto alla comunicazione qualora abbia certificato l'operazione rilasciando la ricevuta o lo scontrino fiscale (non essendo superata la soglia di 3.600 euro lordi), mentre sia tenuto qualora abbia invece emesso la fattura su richiesta dal cliente (essendo superata la soglia di 3.000 euro al netto dell'imposta).

Appare più incerta la soluzione nel caso in cui il ristoratore emetta la fattura non perché richiesta dal cliente, ma volontariamente, per una scelta gestionale (è verosimile ritenere che, al fine di semplificare la gestione del nuovo adempimento, molti contribuenti rientranti nell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 decideranno di adottare lo strumento della fatturazione per tutte le operazioni «sopra soglia», in modo da poter acquisire ordinatamente tutte le informazioni necessarie alla compilazione della comunicazione e ricavarle poi direttamente

dalla contabilità). In questo caso, infatti, non si è in presenza di un'operazione per la quale ricorre l'obbligo di emissione della fattura ai sensi dell'art. 22, sicché parrebbe lecito fare riferimento, ai fini della comunicazione, alla soglia di 3.600 euro lordi. Ciò significa, però, che occorrerebbe distinguere, nell'ambito delle operazioni fatturate, quelle per le quali la fattura sia stata emessa per obbligo in quanto richiesta dal cliente, da quelle per le quali sia stata invece emessa spontaneamente, ma una simile distinzione sarebbe non verificabile «a posteriori». Le possibili soluzioni della questione sembrerebbero due:

- ritenere che, nel contesto in esame, l'emissione della fattura su richiesta del cliente non configuri una situazione di obbligatorietà, con la conseguenza che i soggetti indicati nell'art. 22 debbono fare riferimento in ogni caso, a prescindere dal documento emesso, alla soglia di 3.600 euro al lordo dell'IVA;
- ritenere, viceversa, che anche per i soggetti in esame l'emissione della fattura, non importa se per obbligo o volontariamente, comporti sempre l'adozione della soglia di 3.000 euro al netto dell'IVA.

Posto che entrambe le soluzioni non rispondono pienamente, come si vede, alla lettera delle norme pertinenti (la prima, in relazione all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, la seconda riguardo all'espressione del punto 2.1 del provvedimento qui analizzata), parrebbe preferibile, per ragioni di certezza (oltre che per la maggiore rispondenza alla norma primaria) la seconda soluzione, in quanto consente di ancorare oggettivamente la soglia al tipo di documento rilasciato.

In ogni caso, appare indispensabile un chiarimento ufficiale al riguardo.

La nozione di operazioni rilevanti ai fini IVA

L'altro (e principale) elemento che delimita la portata oggettiva dell'adempimento, come definita dalla norma istitutiva, è la rilevanza dell'operazione ai fini dell'IVA: l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 richiede infatti la comunicazione telematica «delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto...», senza peraltro precisare, ai fini procedurali, se l'obbligo si ricolleggi all'effettuazione o alla registrazione delle operazioni stesse.

In linea generale (e in prima battuta), dovrebbe ritenersi che la predetta locuzione designi le operazioni che rientrano nel campo di applicazione (nazionale) dell'imposta definito dall'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e integrato dall'art. 37 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ovvero:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- b) le importazioni da chiunque effettuate;
- c) gli acquisti intracomunitari tassabili.

E' bene precisare subito che le importazioni sono escluse dall'obbligo di comunicazione ai sensi del punto 2.4 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010; in mancanza di tale esclusione, l'obbligo sarebbe comunque stato limitato alle importazioni effettuate da soggetti passivi, stante la precisazione dettata al punto 1.1 del provvedimento medesimo. Gli acquisti intracomunitari, invece, devono essere comunicati, sempreché effettuati da soggetti passivi, sicché l'obbligo è da ritenere insussistente in relazione agli acquisti effettuati da enti non commerciali che non rivestono la qualifica di soggetti passivi.

Venendo alla categoria sub a), essa dovrebbe comprendere le operazioni dotate congiuntamente dei tre presupposti (oggettivo, soggettivo e territoriale) che ne determinano la rilevanza ai fini del tributo in Italia, per cui dovrebbero escludersi dall'obbligo le operazioni che non presentano tutti i tre presupposti.

Il problema aperto

Operazioni con o senza fattura: doppia soglia

Ai fini della comunicazione delle operazioni rilevanti, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 stabilisce che la **soglia di rilevanza** (3.000 euro al netto dell'IVA) è **elevata a 3.600 euro** al lordo dell'IVA applicata per le operazioni «per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura», realizzando così l'**allineamento** dei valori, ma solo quando l'operazione è soggetta **all'aliquota IVA ordinaria**.

Quando invece l'operazione è soggetta ad **aliquote inferiori**, oppure è esente o non imponibile, assumere la soglia di 3.000 euro al netto dell'IVA prevista per le operazioni soggette a fatturazione, oppure quella di 3.600 euro al lordo dell'IVA prevista per le operazioni non soggette a fatturazione può risultare determinante ai fini della **sussistenza o meno dell'obbligo**.

Nel corso di «Telefisco 2011» è stato affermato che rientra-no nell'obbligo anche le prestazioni di servizi intra-UE, ancorché sottoposte alla dichiarazione Intrastat, senza tutta-via specificare se soltanto le prestazioni ricevute da operatori nazionali (territorialmente rilevanti in Italia), oppure anche quelle rese da operatori nazionali a operatori di altri Stati membri, soggette a fatturazione obbligatoria ex art. 21, comma 6, ma non territoriali.

Probabilmente la risposta fornita dai tecnici dell'Agenzia intendeva riferirsi anche a queste ultime, nel qual caso l'adempimento si estenderebbe anche ad operazioni non territoriali (e quindi non rilevanti nel senso prima indicato); è necessario però attendere una conferma esplicita.

Nel frattempo si può osservare che mentre nell'ambito della comunicazione degli scambi con operatori di Paesi «black list», istituita dall'art. 1 del D.L. n. 40/2010, la rilevanza di alcune operazioni extraterritoriali discende dalle previsioni normative, nell'ambito dell'adempimento in esame non vi è nessuna disposizione che autorizzi una simile (ancorché più limitata) estensione, alla quale si perverrebbe quindi soltanto in via interpretativa.

La motivazione sulla quale si farebbe leva, in particolare, risiederebbe nella previsione puntuale delle operazioni escluse dall'obbligo ad opera del punto 2.4 del provvedimento. Questa lettura, però, porterebbe ad estendere l'area dell'adempimento a tutte le operazioni non territoriali, mancando appigli normativi per limitarla alle sole prestazioni intracomunitarie di cui all'art. 7-ter (si ricorda che l'adempimento abbraccia le operazioni «effettuate», prescindendo quindi dalla fatturazione e dalla registrazione, sicché non è possibile valorizzare, in senso limitativo, l'obbligo di fatturazione delle predette prestazioni intracomunitarie).

Il problema aperto

Quali «operazioni rilevanti»?

La comunicazione telematica è prevista per le «operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto...», sicché dovrebbero essere **escluse le operazioni non territoriali**. Sussistono, poi, **incertezze** anche per le operazioni rientranti nei **regimi monofase** e per quelle effettuate dai «**contribuenti minimi**».

Regime monofase e contribuenti minimi

Per finire, anche nell'ambito delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non mancano comunque incertezze, ad esempio sulle operazioni rientranti nei regimi monofase di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, oppure sulle operazioni effettuate dai «contribuenti minimi».

Le operazioni rientranti nei regimi monofase, in effetti, sono (pienamente) rilevanti soltanto per il soggetto tenuto ad as-solvere l'imposta (il primo anello della catena), mentre quel-le a valle sono equiparate alle «operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2», ragion per cui si potrebbe affermare la totale esclusione dall'adempimento «a valle».

A diversa soluzione parrebbe doversi giungere, invece, per quanto riguarda le operazioni effettuate dai «contribuenti minimi», in considerazione che si tratta pur sempre di operazioni rilevanti agli effetti dell'imposta.

Non è significativa la circostanza che i contribuenti minimi non siano tenuti agli obblighi di registrazione, poiché, come si desume dal tracciato della comunicazione, l'adempimento si ricollega alla mera effettuazione dell'operazione,

indipendentemente dalla registrazione (tanto che nella comunicazione deve essere riportata la data di registrazione o, in mancanza, a quella di effettuazione dell'operazione).

E' da osservare, poi, che nell'ottica della funzione di moni-toraggio delle spese dei cittadini ai fini della verifica della congruità della capacità reddituale dichiarata, assegnata al nuovo adempimento (dove l'appellativo, non certo appropriato, ma mediaticamente efficace, di «spesometro», con il quale la comunicazione in esame viene designata in gergo giornalistico),

sarebbe forse inopportuno prefigurare una sorta di «zona franca» costituita dagli acquisti effettuati presso contribuenti minimi. Dall'altro lato, bisogna però ri-cordare anche che la normativa sul regime per i contribuenti minimi prevede(va) l'esonero dalla presentazione degli e-lenchi di cui all'art. 8-bis, comma 4-bis, del D.P.R. n. 322/1998, ossia dall'obbligo dell'elenco clienti e fornitori del quale, sembra di poter dire, il nuovo adempimento rappresenta il discendente diretto.

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA: TEMPI E ADEMPIMENTI DA RISPETTARE

Tratto da "pratica Fiscale n. 25 del 20 giugno 2011"
di Salvina Morina
Esperto fiscale

LA NOVITA'

La scelta per la cedolare secca (o tassa piatta) sugli affitti di unità abitative e relative pertinenze segue i tempi del contratto. In linea generale, infatti, l'opzione si esercita in sede di registrazione del contratto ed esplica i suoi effetti per l'intera durata dello stesso. Sono, invece, diversi i tempi per l'opzione in caso di contratti in corso.

La scelta, facoltativa, per la cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni. L'opzione comporta l'assoggettamento del canone di locazione a un'imposta operata nella forma della cedolare secca.

L'adesione si esercita con opzione vincolante per l'intera durata del contratto, salvo revoca.

Riferimenti

- ▶ Agenzia delle Entrate, Circolare 1° giugno 2011, n. 26/E
- ▶ Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 aprile 2011

La scelta per la cedolare secca segue i tempi del contratto dal momento che, di norma, l'opzione deve essere esercitata **in sede di registrazione del contratto** ed esplica i suoi **effetti per l'intera durata** del contratto. Sono invece diversi i tempi per l'opzione in caso di contratti in corso.

Le condizioni per la scelta della cedolare secca sugli affitti di unità abitative e relative pertinenze sono illustrate dall'Agenzia delle Entrate nel paragrafo 2.1 "esercizio dell'opzione" della circolare n. 26/E del 1° giugno 2011.

La **scelta facoltativa** è riservata alle **persone fisiche titolari del diritto di proprietà** o di **altro diritto reale di godimento** di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni. L'opzione comporta l'assoggettamento del **canone di locazione** a un'imposta operata nella forma della cedolare secca. L'adesione si esercita con **opzione vincolante per l'intera durata del contratto**

salvo revoca e deve essere **comunicata con il modello Siria**, esclusivamente in **via telematica**, se ne ricorrono le condizioni, o, in alternativa, con il **nuovo modello 69** "modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi".

Scadenze

Chi intende aderire alla tassa piatta deve rispettare le seguenti scadenze a seconda della data del contratto. In particolare:

- per i **contratti per i quali è stata effettuata la registrazione** non deve essere comunicata opzione, né in via telematica, né presso l'Ufficio, e l'eventuale applicazione del nuovo regime può avvenire in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012 per i redditi 2011;
- per i **contratti da stipulare dal 2012 in poi**, in applicazione della regola generale, la registrazione con opzione per la cedolare secca deve comunque avvenire entro i termini per il versamento dell'imposta di registro, quindi entro 30 giorni dalla data del contratto, e deve essere espressa con la presentazione del modello 69.

Attenzione

L'opzione per la cedolare secca o tassa piatta non ha effetto se il locatore non ha preventivamente comunicato al conduttore, con **lettera raccomandata**, la **rinuncia** ad esercitare la facoltà di **chiedere l'aggiornamento del canone**.

Due aliquote (21 o 19%) e imponibile senza sconti

La "tassa piatta" si può applicare in relazione ai contratti di locazione che hanno per oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative assieme anche alle relative pertinenze. Le aliquote della cedolare sono due, 21%, o in alternativa, il 19%. L'applicazione della prima, o della seconda percentuale, è condizionata dal tipo di contratto d'affitto sottoscritto tra le parti:

- **21%** per i contratti a canone libero;
- **19%** per i contratti a canone concordato (per i Comuni ad alta densità abitativa).

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti. L'imposta deve, pertanto, essere

calcolata assumendo una base imponibile più elevata rispetto a quella prevista ai fini della determinazione del reddito fondiario da assoggettare a IRPEF e relative addizionali, in quanto sul canone stabilito contrattualmente non possono essere operate riduzioni.

La tassa sulla cedolare secca **sostituisce**:

- l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato;
- l'imposta di registro sul contratto di locazione, di norma prevista nella misura del 2% del canone pattuito;
- l'imposta di bollo sul contratto di locazione nella misura di 14,62 euro.

La cedolare secca sostituisce, inoltre, le imposte di registro e di bollo, se dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.

Come si sceglie la cedolare secca

Il regime di tassazione della cedolare secca ha **carattere facoltativo** e, pertanto, la sua applicazione è **subordinata all'esercizio di un'opzione** da parte del locatore. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'obbligo della registrazione deve essere adempiuto per i contratti di locazione di immobili esistenti nel territorio dello Stato nel **termine fisso di trenta giorni**, che decorre:

- per i **contratti scritti**, dalla data di formazione dell'atto o, se antecedente dalla data di esecuzione;
- per i **contratti verbali**, dalla data di inizio della loro esecuzione.

In caso di **proroga**, anche tacita, del contratto di locazione, l'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dal momento della proroga, tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (**modello 69**). E', inoltre, previsto che, se non è stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto o di proroga, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le **annualità successive**, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Questa modalità deve essere osservata anche nel caso in cui il contribuente abbia corrisposto l'imposta dovuta per la registrazione del contratto in unica soluzione al momento della registrazione.

L'opzione per la cedolare secca, esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro dovuta per le annualità successive, esclude l'applicazione dell'IRPEF e delle relative addizionali sul reddito fondiario, mentre le **imposte di registro e bollo già versate non** possono comunque essere **oggetto di rimborso**.

Al riguardo, viene fornito il seguente esempio.

ESEMPIO n. 1

Contratto di locazione pluriennale stipulato in data 15 luglio 2011 per il quale il locatore non abbia optato per il regime della cedolare secca al momento della registrazione ed abbia assolto l'imposta di bollo sul contratto e l'imposta di registro in una unica soluzione.

L'opzione per il regime della cedolare secca per l'annualità successiva deve essere effettuata entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta di registro relativa alla seconda annualità, quindi entro il 14 agosto 2012.

La scelta della tassa piatta per i contratti non soggetti a registrazione

Nel paragrafo 2.2 "esercizio dell'opzione per i contratti non soggetti a registrazione" della circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate richiama il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale stabilisce che <<La cedolare secca può essere applicata anche ai **contratti di locazione** per i quali **non sussiste l'obbligo di registrazione**>>. Si tratta dei contratti di locazione di immobili, **non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno. La durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione anche di durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell'anno con il medesimo locatario. Se la **durata** del contratto così determinata è **inferiore a 30 giorni nell'anno** è previsto l'obbligo della **registrazione solo in caso d'uso**. In base al punto 1.3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, per i contratti per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito**. In questo caso, l'opzione esercitata in sede di dichiarazione dei redditi esplica **effetti anche ai fini dell'imposta di registro** nell'ipotesi in cui la registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto sia successiva alla dichiarazione. Nell'ipotesi in cui il contribuente provvede alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l'opzione per la cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Al riguardo, viene fornito il seguente esempio.

ESEMPIO n. 2

Contratto di locazione di durata 4 agosto – 25 agosto 2012 non registrato. La cedolare secca è applicata in sede di dichiarazione dei redditi 2013 per i redditi 2012.

Contratto di locazione di durata 7 luglio – 28 luglio 2012 registrato volontariamente in data 10 luglio 2010. L'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Per i contratti di locazione in esame il contribuente, sia che intenda esercitare l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito, sia che intenda esercitarla in sede di registrazione, deve comunque versare l'acconto della cedolare secca, se dovuto.

Cedolare secca applicabile dal 2011

Per l'Agenzia delle Entrate, la scelta della cedolare secca può essere fatta a partire **dal 2011** e, in particolare, può riguardare i **contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011**, anche se **scaduti o oggetto di risoluzione prima del 7 aprile 2011**.

Attenzione

Resta fermo che non possono comunque essere rimborsate l'imposta di registro e l'imposta di bollo già versate.

Per questi contratti, per i quali sia già stata effettuata, se richiesta, la registrazione del contratto o sia stata già corrisposta l'imposta di registro dovuta per la risoluzione del contratto, **non devono essere presentate opzioni per la cedolare secca**, né in via telematica, né presso l'Ufficio, e l'eventuale applicazione del nuovo regime di tassazione può avvenire direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2012 per i redditi 2011. Ciò presuppone, naturalmente, che sia **versato nel 2011 l'acconto** della cedolare secca per lo stesso anno, se dovuto.

Lo stesso criterio è applicabile anche alle **proroghe dei contratti intervenute prima del 7 aprile 2011** e per le quali alla predetta data sia già stato eseguito il versamento dell'imposta di registro. Anche in questo caso il contribuente può avvalersi della **cedolare secca direttamente in sede di dichiarazione** dei redditi. L'applicazione della cedolare secca riferita all'annualità scadente nel 2011 in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2012 (redditi 2011), può avere effetti anche per l'annualità contrattuale successiva, vale a dire per l'annualità decorrente dall'anno 2011. L'applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi può riguardare, pertanto, sia entrambe le annualità,

vale a dire quella che scade nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto di esse.

Attenzione

Per l'Agenzia delle Entrate, per l'annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell'imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa scelta con il modello 69.

La comunicazione obbligatoria al conduttore

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, al paragrafo 2.3, detta le modalità di "comunicazione dell'opzione al conduttore". Il comma 11 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che, nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca, è **sospesa**, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la **facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone**, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT verificatasi nell'anno precedente (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con riferimento all'anno precedente). Perciò, il locatore che intende accedere al regime della cedolare secca deve rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione alle variazioni del canone che derivino dall'applicazione di indici di aggiornamento, inclusa la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F. O. I.). E' importante rilevare che, a norma dello stesso comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23/2011, <<L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato **preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata**, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili>>.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve quindi comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, <<ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo>>. È **esclusa la validità della raccomandata consegnata a mano**, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore.

In caso di **più conduttori**, l'opzione va comunicata a ciascuno di essi.

Attenzione

Il locatore che adotta il regime della cedolare secca per l'intera durata del contratto **non potrà, quindi, chiedere gli aggiornamenti del canone per l'intero periodo** cui si riferisce l'opzione. Qualora in sede di **proroga** il contribuente confermi l'opzione per la cedolare secca, dovrà rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della proroga.

La **comunicazione** deve essere **inviata al conduttore prima di esercitare l'opzione** per la cedolare secca, e, pertanto, in linea generale, **prima di procedere alla registrazione del contratto, o prima del termine di versamento dell'imposta di registro** per le annualità successive.

Il conduttore che riceve tale comunicazione è così posto in condizione di sapere che, per il periodo di durata dell'opzione, non è tenuto al pagamento dell'imposta di registro.

Nessun aumento per gli anni in cedolare secca

Per l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi, all'inizio della prima annualità, sia **revocata a valere dalla seconda annualità**, resta comunque **valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone** per un periodo corrispondente a quello della **prima annualità** per il quale il locatore si è avvalso del regime della tassa piatta. Pertanto, il locatore non può chiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità.

Attenzione

Per gli **immobili posseduti in comproprietà**, l'opzione esercitata da parte di un solo locatore, comporta la **rinuncia agli aggiornamenti del canone** a qualsiasi titolo, anche da parte dei comproprietari che non hanno optato per il regime della cedolare secca.

Per l'Agenzia delle Entrate, considerato che il canone è pattuito contrattualmente in maniera unitaria, non appare, infatti, possibile differenziarne l'ammontare in ragione delle quote di possesso di ciascun comproprietario.

I modelli di comunicazione dell'opzione

La registrazione del contratto di locazione, come indicato nel Provvedimento 7 aprile 2011, con opzione facoltativa dei locatori per la cedolare secca, è effettuata tramite la **presentazione**, esclusivamente in via telematica, del **modello Siria**, denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca. La nuova modalità di registrazione semplificata può essere usata solo per i contratti che contengono esclusivamente la disciplina del rapporto di

locazione e che presentano le seguenti ulteriori caratteristiche:

- un **numero di locatori non superiore a tre**, ciascuno dei quali esercita l'opzione per la cedolare secca in relazione alla propria quota di possesso;
- un **numero di conduttori non superiori a tre**;
- **una sola unità abitativa** ed un numero di **pertinenze non superiori a tre**;
- solo **immobili censiti con attribuzione di rendita**.

La modalità telematica di registrazione può essere impiegata solo per i contratti di locazione che non contengono disposizioni o clausole aggiuntive rispetto al rapporto di locazione dell'immobile abitativo, quali, ad esempio, fidejussioni prestate da terzi, locazioni congiunte di immobili abitativi e strumentali, eccetera. I contribuenti che usano la modalità telematica di registrazione ed esercizio dell'opzione devono comunque conservare il relativo contratto, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti al controllo. La presentazione del modello Siria può essere effettuata direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Il modello Siria può essere presentato anche dagli intermediari abilitati alla trasmissione dei contratti di locazione con il **modello 69**, indicati dall'art. 15 del D.M. 31 luglio 1998:

- **organizzazioni della proprietà edilizia** e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 431 del 1998;
- **agenzie di mediazione immobiliare** iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
- soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente **delegati** e aventi adeguata **capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa**;
- **agenzie** che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di **pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici**, purché titolari di licenza rilasciata a norma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- **iscritti all'albo professionale dei geometri**, anche riuniti in forma associata.

Con il richiamato Provvedimento 7 aprile 2011 è stato approvato anche il nuovo "modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (modello 69)". Il **nuovo modello 69**, che può essere usato anche in alternativa al modello Siria, deve essere impiegato per la registrazione dei contratti di locazione, nei casi non previsti dal modello Siria, e degli adempimenti successivi dei contratti di locazione (cessioni, risoluzioni e proroghe anche

tacite). Il modello 69 si deve presentare **presso qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate** dal contribuente che chiede la registrazione del contratto di locazione. In caso di **mancato esercizio dell'opzione**, o nel caso in cui siano **presenti una pluralità di locatori e solo alcuni di essi esercitano l'opzione** per il regime della cedolare secca, occorre produrre, per la richiesta di registrazione del contratto, l'attestazione del pagamento delle imposte.

Cedolare secca vincolata al periodo contrattuale

Il termine per la presentazione del modello 69 o per la trasmissione del modello Siria è di **30 giorni dalla data del contratto**. E' importante precisare che, per i contratti per i quali si intende optare per la cedolare secca, vale il **periodo "contrattuale"** piuttosto che il periodo

d'imposta. Quindi, tutti gli adempimenti che seguono alla registrazione, quali le comunicazioni di proroga, cessione e risoluzione, devono rispettare le scadenze della data del contratto piuttosto che del periodo d'imposta.

Viene fornito il seguente esempio.

ESEMPIO n. 3

Contratto di locazione ad uso abitativo scaduto il 12 giugno 2011, che si intende rinnovare optando per la cedolare secca. In questo caso, si deve presentare il modello 69 entro l'11 luglio 2011, presso qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Invece, il versamento di acconto della cedolare secca per il 2011, se dovuto, pari all'85%, scade il 30 novembre 2011.

“ Lo sai che

B.Point SOLUTION PLATFORM gestisce:

- *L'allineamento gestione immobili e quadri di reddito fabbricati per consentire di indicare l'opzione della cedolare secca sui singoli immobili.*
- *(*) Calcolo acconto cedolare secca e riporto nel Modello F24 per il versamento.*
- *Calcolo convenienza dell'opzione per la cedolare secca con simulazione del risparmio di imposta, ipotizzando di optare per la cedolare secca su tutti i fabbricati locati.*

TuttoModelli – Contratti di affitto consente la gestione dei contratti di locazione, il calcolo delle relative imposte, la stampa del contratto stesso e la creazione del file secondo le specifiche tecniche per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

[Per saperne di più, consulta la scheda prodotto TuttoModelli Contratti di Affitto](#)

”

CEDOLARE SECCA: PER GLI ACCONTI DEL 2011 PRIMA SCADENZA ENTRO IL 6 LUGLIO

Tratto da "Pratica fiscale n. 25 del 20 giugno 2011"
di Tonino Morina

Esperto fiscale, professore della scuola Superiore di economia e Finanza di Roma

LA NOVITA'

La scelta per la cedolare secca sugli affitti si può manifestare con il comportamento concludente, versando l'acconto per il 2011. I versamenti della cedolare secca si eseguono entro il 6 luglio, o dal 7 luglio al 5 agosto 2011 maggiorando le somme da versare dello 0,40%.

Per il 2011 è stato previsto l'acconto dell'imposta nella misura dell'85% determinato con il metodo previsionale, che si versa in due rate:

- il 40% dell'85% entro il 6 luglio, o dal 7 luglio al 5 agosto con lo 0,40% in più;
- il 60% dell'85% entro il 30 novembre.

Se l'imposta dovuta non supera 257,52 euro, il versamento è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre.

Riferimenti

- ▶ Agenzia delle Entrate, Circolare 1° giugno 2011, n. 26/E
- ▶ D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3
- ▶ Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 aprile 2011
- ▶ Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 maggio 2011, n. 59/E

La scelta per la cedolare secca, relativa ai **contratti di locazione di abitazione e pertinenze**, si può manifestare con il cosiddetto **comportamento concludente**, versando l'acconto per il 2011. I versamenti della cedolare secca si eseguono entro i **termini di versamento delle imposte per le persone fisiche**, cioè, di norma, entro il 16 giugno 2011, o dal 17 giugno al 16 luglio 2011, con lo 0,40% in più. Questi termini, però, sono stati differiti al **6 luglio**, o **dal 7 luglio al 5 agosto 2011** maggiorando le somme da versare dello 0,40%, dal D.P.C.M. 12 maggio 2011. Per il 2011 è stato previsto l'**acconto** dell'imposta nella misura dell'**85%** determinato con il metodo previsionale.

L'acconto così determinato si versa in **due rate**:

- il **40%** dell'85% entro il **6 luglio**, o dal 7 luglio al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%;
- il **60%** dell'85% entro il **30 novembre**.

Se l'imposta dovuta non supera 257,52 euro, il

versamento è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre.

Attenzione

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare 26/E del 1° giugno 2011, l'acconto della cedolare secca per l'anno 2011 **non è dovuto**:

- per i contratti stipulati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2011;
- se l'importo su cui calcolare l'acconto è pari o inferiore a 51,65 euro.

Acconto tassa piatta su base previsionale

In mancanza della base "storica" di riferimento, l'acconto della cedolare secca per il 2011 dovrà essere determinato su base previsionale.

I contribuenti potranno tenere conto della corrispondente riduzione degli acconti IRPEF per il 2011.

Caso 1: Coloro che intendono applicare la cedolare secca per i contratti in corso nel 2011, se devono ancora presentare la dichiarazione dei redditi, modello 730/2011, tramite consegna al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato, iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti e esperti contabili, il cui termine di scadenza è stato differito al 20 giugno 2011, possono eseguire i versamenti di acconto della cedolare secca e, di conseguenza, ridurre gli acconti IRPEF. In questo caso, gli acconti IRPEF possono essere ridotti indicando il relativo importo al rigo F6 del quadro F del modello 730/2011, per i redditi del 2010.

Caso 2: Chi ha già presentato il modello 730 può ridurre il primo acconto IRPEF, presentando tempestivamente al sostituto d'imposta una comunicazione per indicare i minori importi a titolo di acconto che intende effettuare.

Attenzione

La prima rata d'acconto della cedolare per il 2011 non è in ogni caso dovuta per i contratti stipulati a partire dal mese di giugno. Non sarà nemmeno dovuta la seconda rata in scadenza a novembre, in presenza di contratti stipulati a partire da novembre.

Rimane fermo che, così come è previsto per gli acconti IRPEF, gli **eventuali versamenti in più** per la cedolare secca, che risulteranno dalle dichiarazioni, potranno poi essere usati per ridurre gli altri versamenti per gli anni successivi, così come potranno essere usati in compensazione con i pagamenti da fare con il modello F24.

Codici tributo

Per i versamenti della cedolare secca sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **1840**, per l'acconto della prima rata;
- **1841**, per l'acconto della seconda rata o acconto in unica soluzione;
- **1842**, per il saldo (risoluzione 59/E del 25 maggio 2011).

Imponibile della cedolare secca senza riduzioni

E' stabilito che la cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti da contratti di locazione per i quali il locatore esercita l'opzione, rinunciando anche all'applicazione degli aggiornamenti del canone. Nello stesso periodo d'imposta si potranno avere, pertanto, redditi fondiari derivanti da contratti di locazione soggetti a "tassa piatta" e redditi fondiari soggetti a IRPEF e relative addizionali. La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti. L'imposta deve, pertanto, essere calcolata assumendo una base imponibile più elevata rispetto a quella da assoggettare ad IRPEF e relative addizionali, in quanto sul canone stabilito contrattualmente non possono essere operate riduzioni. Infatti, diversamente da quanto accade ai fini della tassazione IRPEF, per chi sceglie la cedolare secca, il canone non può essere decurtato né dell'abbattimento forfetario del 15% previsto ordinariamente per gli immobili concessi in locazione, né di quello del 25% previsto per i fabbricati siti nei comuni di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano.

Resta fermo che il reddito derivante dai contratti per cui è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato a norma dell'art. 37, comma 1, del T.U.I.R. È quindi necessario confrontare i canoni di locazione maturati nel periodo di vigenza dell'opzione per la cedolare secca con l'importo della rendita catastale relativa allo stesso periodo di tempo. Il reddito da assoggettare alla cedolare secca, in sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali, è pari all'importo più elevato. In particolare, i termini da confrontare sono costituiti:

- dall'ammontare dei canoni di locazione maturati nel periodo di vigenza dell'opzione per la cedolare secca, assunti senza operare alcun abbattimento;
- dall'ammontare della rendita catastale riferita al medesimo periodo determinata secondo le

regole ordinarie, vale a dire con la rivalutazione del 5%.

La cedolare secca deve essere applicata soltanto sui canoni, o sulla rendita se superiore, relativi alle annualità contrattuali per le quali è stata esercitata la relativa opzione.

Coesistenza IRPEF e cedolare secca per i contratti in corso d'anno

Per l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai contratti con decorrenza in corso d'anno, l'annualità contrattuale non coincide con il periodo d'imposta e, quindi, nel medesimo periodo d'imposta possono coesistere sia annualità contrattuali per le quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, sia annualità contrattuali per le quali deve essere applicata l'IRPEF e le relative addizionali. Nello stesso periodo d'imposta possono altresì coesistere sia annualità per le quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, sia periodi in cui l'immobile non è oggetto di contratti di locazione, perché è tenuto a disposizione, o usato direttamente dal proprietario. La norma consente di assoggettare a tassa piatta il solo canone derivante dal contratto di locazione per il quale è stata esercitata la relativa opzione.

Il canone derivante dal contratto di locazione per il quale non è stata esercitata la relativa opzione, o la rendita derivante dall'unità abitativa non locata costituiscono reddito da assoggettare a IRPEF e relative addizionali con le modalità ordinarie. Perciò, se al momento della registrazione, o alla decorrenza delle successive annualità, è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, i canoni di tali annualità che maturano nel periodo d'imposta devono essere soggetti alla cedolare secca.

Sui canoni maturati nello stesso periodo d'imposta, relativi alle annualità per le quali non è stata espressa l'opzione o per i quali è stata revocata, restano applicabili le ordinarie modalità di tassazione del reddito fondiario.

Versamenti con il modello F24

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, indica, al paragrafo 7, le modalità di versamento, specificando che la tassa piatta è versata con l'apposito codice separatamente dall'IRPEF, ma con le stesse modalità ed entro gli stessi termini. Con risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della cedolare secca:

- codice 1840, acconto prima rata;
- codice 1841, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- codice 1842, saldo.

Anche per la cedolare secca sono dovuti, pertanto, versamenti in acconto e a saldo, e sono applicabili le regole in tema di compensazione.

Ad esempio...

Si potrà usare un credito IRPEF relativo al 2010 per compensare l'acconto dovuto per il 2011 a titolo di cedolare secca.

Per gli acconti relativi all'anno 2011, la cedolare secca è versata con il modello F24 anche dalle persone fisiche che dichiarano i redditi con il modello 730/2011, avvalendosi dell'assistenza fiscale. Come si è detto, è possibile applicare il metodo previsionale. L'acconto non è comunque dovuto e l'imposta è versata interamente a saldo se l'importo su cui calcolarlo non supera 51,65 euro. L'acconto della cedolare secca è unitario; quindi, per verificare se l'importo dell'acconto deve essere versato in due rate o in unica rata, o per verificare se l'acconto non è dovuto, occorre sommare tutti gli importi della cedolare dovuta per ogni contratto di locazione per cui sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.

Caso 1: Nel caso in cui l'anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell'immobile, non è dovuto acconto considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta.

Caso 2: Per l'Agenzia delle Entrate, se l'anno di prima applicazione della cedolare è il 2011, l'acconto della cedolare è, invece, dovuto in quanto, per tutti i contratti in corso in tale anno, i contribuenti che scelgono la tassa piatta sono obbligati al versamento dell'acconto.

Nell'ipotesi in cui si revochi l'opzione per la cedolare secca e quindi il reddito dell'immobile sia soggetto a cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta, è comunque possibile determinare l'acconto dovuto per il periodo di imposta di uscita dal regime della cedolare secca, con metodo previsionale.

Acconto per il 2011 nella misura dell'85%

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 26/E del 1° giugno 2011, al paragrafo 8.2 "versamento degli acconti", avverte che, per l'anno 2011, l'acconto è stato previsto nella misura dell'85% dell'importo della cedolare secca che risulta dovuta per tale anno. Si applicano le regole ordinarie in materia di obbligo di versamento dell'acconto che, pertanto, è dovuto in unica rata entro il 30 novembre 2011, se di importo inferiore a 257,52 euro e in due rate, se di importo pari o superiore a 257,52 euro. In questo caso, la prima rata, pari al 40 % dell'acconto, deve essere versata entro il 6 luglio 2011, o entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. La prima rata dell'acconto della tassa piatta può essere versata ratealmente e sugli importi rateati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF, cioè nella misura del 4% annuo; la seconda rata, pari al 60% dell'importo dovuto, si versa entro il 30 novembre 2011. L'acconto per il 2011 non è dovuto e la cedolare secca è versata interamente a saldo se l'importo su cui calcolare il relativo acconto non supera 51,65 euro.

Tavola n. 1 - Versamenti in acconto 2011 della cedolare

Versamenti in acconto dell'85% per il 2011		
Decorrenza	Rate	Scadenza
Contratti in corso al 31 maggio o scaduti e risolti entro il 31 maggio 2011	Unica rata (se l'acconto è inferiore a 257,52 euro)	30 novembre 2011
	Due rate (se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro)	Prima rata (40%): 6 luglio Seconda rata (60%): 30 novembre
Contratti decorrenti dal 1° giugno 2011	Unica rata	30 novembre 2011
Contratti decorrenti dal 1° novembre 2011	Non dovuto	Non dovuto
L'acconto non è comunque dovuto se l'importo su cui calcolarlo è inferiore a 51,65 euro		

Esempi di determinazione degli acconti

L'Agenzia delle Entrate, nella predetta circolare 26/E, fornisce alcuni esempi di determinazione degli acconti dell'85% per il 2011.

ESEMPIO n. 1

Entro il 6 luglio 2011, prima rata (40% dell'acconto):

- per i contratti in corso al 31 maggio 2011 (anche se conclusi prima del 7 aprile), se l'acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro;
- per i contratti scaduti, ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l'acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro.

ESEMPIO n. 2

Entro il 30 novembre 2011, seconda rata (60% dell'acconto):

- per i contratti in corso al 31 maggio 2011 (anche se conclusi prima del 7 aprile), se l'acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro;
- per i contratti scaduti, ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l'acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro.

ESEMPIO n. 3

Entro il 30 novembre 2011, unica rata (100% dell'acconto):

- per i contratti in corso al 31 maggio 2011 (anche se conclusi prima del 7 aprile), se l'acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- per i contratti scaduti, ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l'acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- per i contratti con decorrenza tra il 1° giugno e il 30 ottobre 2011.

ESEMPIO n. 4

Acconto non dovuto e versamento della cedolare secca a saldo:

- per i contratti con decorrenza tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2011;
- se l'importo su cui calcolare l'acconto è pari o inferiore a 51,65 euro.

Per l'Agenzia delle Entrate, se nell'anno 2011 sono stipulati più contratti di locazione, in relazione allo stesso immobile o a immobili diversi, l'acconto dell'85% è dovuto sommando l'importo della cedolare secca dovuta in relazione alla decorrenza propria di ciascun contratto. Potrà verificarsi, infatti, che per l'anno 2011, per alcuni contratti è dovuto l'acconto della tassa piatta, mentre per un altro non è dovuto, ad esempio perché il contratto ha decorrenza successiva al 31 ottobre 2011.

La riduzione dell'acconto IRPEF

Per le Entrate, tenuto conto dell'obbligo di versamento in acconto dell'85% della cedolare secca per il 2011, l'acconto IRPEF per lo stesso periodo di imposta 2011 è correttamente determinato se pari al **99% dell'IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta precedente**, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo di imposta.

Ad esempio...

Se nel 2011, per determinati immobili abitativi, il contribuente si avvale della tassa piatta solo per una parte del periodo di imposta, ad esempio per i mesi da settembre a dicembre 2011, ai fini dell'acconto IRPEF per il 2011, non si dovrà considerare il reddito fondiario prodotto dagli stessi immobili nei mesi da settembre a dicembre 2010.

Sanzione del 30% e ravvedimento per i tardivi o omessi versamenti

Per sanare gli omessi o tardivi versamenti della cedolare secca, valgono le regole previste per i tributi. Pertanto, i contribuenti dispongono di due tipi di ravvedimento, meglio conosciuti come ravvedimento "breve" e ravvedimento "lungo". Il ravvedimento "breve" o "mensile" può essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza; il ravvedimento "lungo" o "annuale" può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Per le violazioni commesse, di tardivi od omessi versamenti della cedolare secca o di altri tributi:

- in caso di **ravvedimento "breve"**, la sanzione del 30% si riduce a un decimo del minimo, cioè al 3%, purché il relativo versamento venga eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della commissione della violazione;
- in caso di **ravvedimento "lungo"**, la sanzione del 30% si riduce a un ottavo del minimo, cioè al 3,75%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Sono anche dovuti gli **interessi legali** dell'1,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al giorno in cui si paga con il ravvedimento.

ISCRIZIONE ALL'INPS DELLE AZIENDE CON DIPENDENTI

Tratto da "Guida alla Paghe n. 7/2011"
di Vito Levantino

Quali sono le nuove modalità e i termini di presentazione della domanda d'iscrizione?

Quali documenti sono richiesti alle imprese?

Nel caso il datore di lavoro costituisca ulteriori unità operative con dipendenti deve richiedere l'apertura di distinte posizioni contributive? E al verificarsi di tali circostanze quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Quali regole devono osservare le aziende estere che occupano dipendenti in Italia senza avere alcuna struttura operativa?

L'iscrizione delle aziende è un provvedimento amministrativo che rende attuabile l'assolvimento dell'obbligo assicurativo-contributivo che s'instaura per legge nel momento in cui un datore di lavoro assume lavoratori dipendenti.

Obbligo d'iscrizione

L'iscrizione deve essere effettuata presso gli Enti previdenziali preposti, tenendo conto sia dell'appartenenza dei lavoratori a particolari categorie (ad esempio i giornalisti che sono iscritti all'Inpgi), sia del settore di attività nel quale opera il datore di lavoro (ad esempio il settore spettacolo i cui addetti devono essere iscritti all'Enpals). I lavoratori dipendenti del settore privato sono assicurati, ai fini previdenziali, prevalentemente all'Inps che riscuote i contributi pensionistici e la contribuzione cosiddetta "minore" dovuta dai datori di lavoro anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti gestori di fondi pensionistici (Inpgi, Enpals, ecc.).

Devono iscriversi all'Inps tutti i datori di lavoro pubblici e privati, comprese le aziende straniere, anche se non hanno una struttura produttiva in Italia, in quanto obbligate ad assicurare i propri dipendenti nel Paese in cui questi lavorano (principio della "territorialità della legislazione applicabile"). Sono obbligate anche le aziende italiane e quelle straniere, controllate da imprese o gruppi italiani, per il personale italiano operante all'estero in Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato accordi o convenzioni in materia di sicurezza sociale.

L'obbligo di iscrizione ricorre quando i datori di lavoro sono tenuti a versare a favore dei lavoratori dipendenti, almeno uno dei seguenti contributi:

- contributo per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (assicurazione Ivs);
- contributo pensionistico per le forme speciali di previdenza, gestite dall'Inps, sostitutive o

integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;

- contributo per il finanziamento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (Tfr);
- contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (Ds);
- contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (Anf-Cuaf);
- contributo per l'indennità economica di malattia;
- contributo per l'indennità economica di maternità;
- contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cig);
- contributo per la cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs);
- contributo per il finanziamento dell'indennità di mobilità.

L'obbligo ricorre, comunque, in tutti i casi in cui devono essere versati contributi all'Inps (ad esempio nel caso in cui organismi sindacali intendano versare la contribuzione facoltativa aggiuntiva in favore dei lavoratori collocati in aspettativa per distacco sindacale ai sensi della legge n. 300/1970 o nel caso di datori di lavoro pubblici che debbano versare contributi nei confronti di chi riveste cariche elettive).

Ricorre, infine, nel caso in cui i datori di lavoro debbano effettuare anche solo il versamento delle trattenute ai pensionati che svolgono lavoro dipendente o delle multe che le imprese agricole possono comminare ad operai a tempo determinato.

L'iscrizione all'Inps, consentendo l'inquadramento dell'azienda nel settore di appartenenza in relazione all'attività effettivamente esercitata, determina l'attribuzione dell'esatta aliquota percentuale alla quale il datore di lavoro dovrà assoggettare le retribuzioni dei dipendenti per il calcolo dei contributi dovuti.

Modalità di presentazione della domanda

Da gennaio 2011 la domanda d'iscrizione all'Inps deve essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali: nei casi di **avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente** per effetto della quale si rende necessaria l'assegnazione di una posizione

contributiva aziendale (matr. aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o Cida, per le aziende agricole), gli utenti devono presentare la domanda esclusivamente mediante la Comunicazione Unica al Registro delle imprese. La Comunicazione Unica (ComUnica), in vigore dal 1° ottobre 2009, è una nuova modalità di comunicazione che consente di unificare gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese con quelli previsti ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. Con "ComUnica" è possibile aprire un'impresa direttamente via Internet inviando al Registro delle imprese una singola comunicazione contenente tutte le informazioni che prima erano presentate o trasmesse con varie modalità ai vari Enti.

Il Registro delle imprese provvede a canalizzare le informazioni a ciascun Ente, secondo la specifica competenza.

"ComUnica", perciò, è da sola sufficiente per l'assolvimento degli adempimenti amministrativi necessari per l'iscrizione nel Registro delle imprese, per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva e, sussistendo i presupposti di legge, anche per l'assolvimento di quelli previdenziali e assistenziali. La ricevuta rilasciata dalla procedura dopo l'invio telematico della Comunicazione Unica, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

Gli utenti, pertanto, non devono più utilizzare la procedura telematica d'iscrizione presente nei servizi *on-line* dell'Inps né, tanto meno, il formulario DM68 (cod. mod. SC 06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale; nelle ipotesi di **prima assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all'avvio dell'attività dell'impresa**, invece, gli utenti potranno utilizzare facoltativamente la Comunicazione Unica ovvero la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi *on-line* dell'Istituto.

L'accesso alla procedura telematica richiede il possesso di un Pin che può essere richiesto a qualunque sede dell'Inps. I soggetti già in possesso di Pin per adempimenti telematici dell'area Aziende sono automaticamente abilitati alla procedura.

La richiesta d'iscrizione consiste nella compilazione di un formulario necessario per mettere l'Inps a conoscenza di tutte le informazioni per poter procedere all'istruttoria della pratica. Generalmente le informazioni richieste consentono di attribuire l'esatto inquadramento ma, in alcuni casi, può essere necessaria la presentazione di documentazione aggiuntiva che evidenzia meglio l'attività svolta, la forma societaria, ecc.

In tali casi, tenendo presente che la certificazione di *status* risultanti dall'iscrizione in pubblici elenchi o registri può essere resa mediante autocertificazione, la documentazione ritenuta necessaria può essere inviata *on-line* in formato

elettronico, utilizzando l'apposita procedura presente sul sito dell'Inps, alla quale si accede con modalità identiche a quelle previste per l'accesso alla procedura di iscrizione *on-line*.

Documentazione da produrre

Il documento generalmente richiesto alle imprese è il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; per le imprese artigiane è necessario, perché costitutivo dello *status*, il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Le Associazioni devono produrre copia dell'atto costitutivo e dello statuto; i professionisti il certificato di iscrizione ai relativi Albi professionali; gli Enti di diritto pubblico e gli Enti morali il decreto di riconoscimento dal quale risulti la natura giuridica che consente la loro esatta identificazione; le aziende dello spettacolo un attestato, rilasciato dall'Enpals, comprovante l'iscrizione al predetto Ente.

Per l'iscrizione delle cooperative individuate dal D.P.R. n. 602/1970, così dette "ausiliarie del traffico" e cioè le imprese cooperative che svolgono attività di trasporto, carico e scarico merci, pulizia, ecc. è richiesto:

a) Organismi legalmente costituiti

- copia atto costitutivo e statuto;
- certificato di iscrizione all'Albo delle cooperative;
- elenco nominativo dei soci, a firma del presidente, con l'indicazione della qualifica professionale rivestita da ognuno e contestuale dichiarazione di svolgimento di attività lavorativa per conto della cooperativa;

b) Organismi di fatto

- copia dello statuto, regolamento o patto sociale con l'indicazione del legale rappresentante dell'Organismo;
- elenco nominativo dei soci, a firma del rappresentante legale, con l'indicazione della qualifica e contestuale dichiarazione che gli stessi lavorano per conto della cooperativa.

Termini di presentazione della domanda

La presentazione della domanda d'iscrizione non soggiace a termini perentori e, quindi, non sono previste sanzioni per ritardata iscrizione delle aziende.

La ritardata iscrizione, però, comportando il mancato versamento dei contributi previsto dalla legge entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello per il quale sono dovuti, ha come effetto l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 116 della legge n. 388/2000.

Competenza territoriale

La domanda deve essere presentata dalle aziende alla sede Inps competente in relazione al luogo in cui sono dislocate le unità produttive.

Fanno eccezione a questa regola:

- i datori di lavoro che occupano lavoratori a domicilio che devono sempre iscriversi presso la sede Inps nella cui competenza territoriale rientra la sede legale dell'azienda;
- i membri del Parlamento nazionale che assumono alle loro dipendenze collaboratori esterni, che devono sempre iscriversi presso la sede Inps nella cui competenza territoriale è ubicato il loro domicilio;
- i datori di lavoro che esercitano attività itineranti dello spettacolo (circhi, giostre, ecc.) che devono iscriversi presso la sede Inps nella cui competenza territoriale è ubicata la sede legale dell'azienda.

Unicità della posizione contributiva

L'Inps, rivedendo le proprie preesistenti prassi, ha introdotto a decorrere da gennaio 2011 il concetto di "unicità della posizione contributiva", stabilendo che la posizione contributiva che viene costituita a seguito della domanda d'iscrizione sarà unica anche quando il datore di lavoro dovesse costituire ulteriori unità operative con dipendenti. E' considerata unità operativa anche la sede legale dell'azienda purchè in essa siano occupati lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro, al verificarsi di tali circostanze, non dovrà richiedere l'apertura di distinte posizioni contributive, ma dovrà utilizzare per tutti gli adempimenti contributivi la matricola di cui è già in possesso.

Resta in essere l'obbligo di comunicare all'Inps i dati identificativi delle nuove unità operative nelle quali vengono occupati dipendenti e, possibilmente, la durata temporale di esse registrando i dati nella procedura *on-line*.

In caso di operazioni societarie (fusione, incorporazione, cessione e/o affitto di ramo d'azienda, ecc.) il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere a comunicare i dati relativi alle unità operative acquisite nelle quali sono occupati i lavoratori.

La necessità di mantenere più posizioni contributive permane per:

- aziende che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con finalità economiche differenziate;
- aziende di somministrazione che, da gennaio 2011, devono avere posizioni distinte per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati e per quelli relativi al personale assunto per il funzionamento della struttura;
- imprese armatoriali che devono utilizzare distinte posizioni contributive per il personale marittimo imbarcato, costituente l'equipaggio, per ciascuna nave armata. Le posizioni contributive devono essere aperte presso le sedi Inps nella cui competenza territoriale è ubicato l'Ufficio Marittimo presso il quale è iscritta ciascuna nave. Per il personale amministrativo e per il

restante personale non rientrante nella disciplina della legge n. 413/1984 (personale addetto ai servizi di "comandata" su navi in disarmo, piloti dei porti e pratici locali, personale marittimo, in continuità di rapporto di lavoro, sbarcato per riposo a terra) è necessaria l'apertura di ulteriori posizioni contributive da richiedere alle Sedi Inps territorialmente competenti (Inps, circolare n. 2/2007 punto 3.3).

Aziende straniere

Le aziende estere che hanno proprie filiali in Italia presso le quali sono occupati lavoratori dipendenti, devono osservare le medesime regole previste per tutte le imprese italiane.

Le aziende straniere che, invece, occupano dipendenti in Italia senza avere alcuna struttura operativa, devono versare anch'esse i contributi in Italia in base al principio della "territorialità della legislazione applicabile" e per poter assolvere a tale obbligazione devono provvedere a iscriversi all'Inps osservando le seguenti modalità:

- richiedere all'Agenzia delle entrate il rilascio di un codice fiscale da utilizzare solo per tale finalità;
- presentare un documento, rilasciato dall'Autorità Pubblica competente del proprio paese, dal quale risultino la denominazione e l'attività esercitata; copia dei contratti di lavoro stipulati con i dipendenti operanti in Italia e un documento da cui emerga il nominativo del legale rappresentante della società in Italia.

Per il versamento dei contributi mensili all'Inps il datore di lavoro può, ai sensi dell'art. 109 del Regolamento Cee n. 574/1972, incaricare gli stessi lavoratori operanti in Italia, o avvalersi di un intermediario esterno.

Nel primo caso il datore di lavoro dovrà produrre all'Inps una copia dell'accordo stipulato con i lavoratori interessati a fungere da tramite; nel secondo caso dovrà conferire mandato di rappresentanza al soggetto, persona fisica o giuridica, incaricato di adempiere in sua vece agli obblighi contributivi.

Il conferimento deve risultare da atto pubblico, così come l'assenso; quest'ultimo comporta l'esplicita accettazione della responsabilità solidale nell'obbligazione da parte del rappresentante.

La documentazione deve essere prodotta con la traduzione in lingua italiana e autenticata da parte delle autorità consolari italiane.

Le aziende straniere, controllate da imprese o gruppi italiani, tenute ad assicurare i propri dipendenti di nazionalità italiana perché operanti in Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato accordi di sicurezza sociale, devono presentare la domanda di iscrizione alla sede Inps capoluogo della regione in cui era l'ultima residenza dei lavoratori interessati allegando alla domanda un documento rilasciato dall'Autorità Pubblica estera competente dal quale risultino la denominazione e

l'attività svolta dal datore di lavoro e il codice fiscale da utilizzare per l'assolvimento dei soli obblighi previdenziali rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

Qualora il datore di lavoro intenda avvalersi di un soggetto terzo per l'assolvimento di tali obblighi, deve conferire un mandato di rappresentanza al soggetto incaricato.

GESTIONE SEPARATA INPGI, COMUNICAZIONE REDDITI 2010 SOLO ONLINE

Tratto da Quotidiano Ipsos del 1° giugno 2011
di Andrea Barone

Responsabile Analisi Normativa Software Lavoro WKI – Giornalista pubblicista

Entro il 31 luglio 2011 tutti i giornalisti che nell'anno 2010 hanno svolto attività in forma autonoma dovranno presentare la comunicazione reddituale all'INPGI.

I giornalisti interessati potranno farlo esclusivamente in modalità on-line, collegandosi al portale dell'Istituto. Il servizio telematico sarà attivo a partire dal 15 giugno 2011.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della denuncia reddituale tutti i giornalisti che nell'anno 2010 hanno svolto attività giornalistica in forma autonoma:

- con partita IVA;
- con la sola ritenuta d'acconto (attività occasionale e/o cessione dei diritti d'autore);
- come partecipazione in società semplici o in associazione tra professionisti.

Particolarità ed esclusioni

I giornalisti che non hanno prodotto reddito da attività giornalistica libero-professionale e non hanno chiesto di essere sospesi dalla contribuzione sono in ogni caso tenuti ad effettuare la comunicazione reddituale.

Sono esclusi dall'obbligo i giornalisti che nell'anno 2010 hanno svolto esclusivamente attività da co.co.co.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione reddituale deve essere presentata entro il 31 luglio 2011 esclusivamente in modalità telematica. L'area dedicata alla comunicazione sarà disponibile tutti i giorni a partire dal 15 giugno 2011 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00).

Dopo il 30 dicembre 2011, ferma restando l'applicazione della sanzione prevista per il ritardo, la comunicazione dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R (Mod. RED-GS).

Sanzioni

In caso di tardiva presentazione della comunicazione, sarà applicata una sanzione del:

- 5% del contributo soggettivo minimo (200 euro), se la comunicazione è trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
- 10%, se la comunicazione è trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;
- 15%, se la trasmissione avviene tra il 61° giorno ed il 90°;
- 20%, oltre il 90° giorno.

La sanzione è ridotta per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo, in quanto il contributo soggettivo è pari a 78,26 euro soltanto (valore per l'anno 2010).

	Sanzione piena	Sanzione ridotta
Dal 1 al 30 agosto 2011	10 euro	3,91 euro
Dal 31 agosto al 29 settembre 2011	20 euro	7,83 euro
Dal 30 settembre al 29 ottobre 2011	30 euro	11,74 euro
Dal 30 ottobre 2011	40 euro	15,65 euro

Rettifiche

Anche le comunicazioni di rettifica devono essere inviate con modalità telematica. Il servizio telematico sarà attivo fino al 30 dicembre 2011; oltre questa data, il modulo di rettifica dovrà essere inviato per posta con raccomandata A/R.

Esempio di compilazione del modello RED-GS

Il giornalista ha percepito nell'anno 2010 compensi derivanti dalla cessione dei diritti

d'autore per un ammontare complessivo pari a 4.200 euro.

Anche le comunicazioni di rettifica devono essere inviate con modalità telematica. Il servizio telematico sarà attivo fino al 30 dicembre 2011; oltre questa data, il modulo di rettifica dovrà essere inviato per posta con raccomandata A/R.

